



COMUNE DI SARNONICO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI EVACUAZIONE DEI FUMI COLLEGATI A GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO

Approvato con deliberazione n. 05 del Consiglio Comunale di data 16 marzo 2015

Il Sindaco

Sandro Abram

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi) ed in conformità a quanto disposto dal D.P.P. 15-90/Leg. di data 09.08.2012, fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi.
2. La finalità di queste disposizioni è quella di regolare la corretta pulizia dei condotti da fumo al fine di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.
3. Questo regolamento si applica agli impianti di evacuazione dei fumi collegati ai generatori alimentati a combustibile solido.

TITOLO II – MODALITA’ E OBBLIGHI

Art. 2 - Modalità e scadenze per la pulitura

1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
2. Il servizio di pulitura dei condotti di cui al comma 1. è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s. m., dal D.P.P. 15-90/Leg. di data 09.08.2012 e dal presente Regolamento comunale.
3. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:
 - a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
 - b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verifichino fenomeni di malfunzionamento o lo richiedano le circostanze.

Art. 3. - Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto

1. Il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto responsabile della pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza, mediante incarico a soggetto appositamente autorizzato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.
2. Il soggetto responsabile della pulizia annota l'esecutore e la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato a questo regolamento (Allegato 1). Deve essere conservato un registro per ciascuna canna

fumaria; se la canna fumaria non è “in esercizio” cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore non utilizzato (mai nell’arco dell’anno), tale condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di inattività e la motivazione; nel momento in cui la canna fumaria sarà riutilizzata, tale condizione dovrà essere annotata nel registro. Nel caso di condomini, è obbligo dell’amministratore condominiale accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia provvisto di proprio registro e che quest’ultimo venga regolarmente compilato dal proprietario o suo delegato.

3. E’ obbligo del proprietario accertarsi che la ditta incaricata delle operazioni di pulizia sia in possesso del permesso speciale del Sindaco, di cui all’art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s.m.
4. I comproprietari, affittuari, amministratori o chi abbia titolo sono obbligati, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare delle operazioni di pulizia dei condotti, che dovranno avvenire in tempi ragionevoli, acconsentendo e facilitando l’accesso ai locali interessati e al tetto, previo preavviso, anche verbale, della data e ora dell’intervento.
5. Qualora l’esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, il soggetto responsabile della pulizia deve darne comunicazione all’Amministrazione comunale per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
6. Il materiale di risulta proveniente dalla pulizia dei camini dovrà essere smaltito a norma di legge.

Art. 4 – Obblighi degli assuntori del servizio (spazzacamini)

1. La ditta che intende effettuare il servizio di pulizia dei camini sul territorio comunale (spazzacamino) deve presentare domanda in Comune, dimostrandone l’idoneità professionale mediante presentazione del certificato di iscrizione all’albo pubblico delle imprese artigiane.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, rilascia il permesso speciale previsto dall’art. 14, comma 2, della L.R. 20 agosto 1954, n. 24.
3. Il servizio deve essere reso a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e dell’incolumità dei lavoratori e la ditta di spazzacamino assume a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio di pulizia, con riferimento ai danni eventualmente arrecati a persone o cose, a violazioni di norme tecniche, legislative o regolamentari, nonché a eventuali inadempienze o mancanze del servizio reso.
4. Nel caso in cui lo spazzacamino o il proprietario/affittuario/amministratore, durante le regolari operazioni di visita, controllo e pulizia, rilevasse situazioni di pericolo o anomalie gravi di un impianto termico, è obbligato ad informare immediatamente per iscritto l’Amministrazione comunale ed il Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.
5. In caso di appalto del servizio per tutto il territorio comunale ovvero di assegnazione di zone, lo spazzacamino dovrà visitare tutte indistintamente le abitazioni, provvedendo alla pulizia dove necessario e al controllo di tutte le canne fumarie attive o inattive, segnalando immediatamente all’Amministrazione comunale i nominativi dei proprietari o inquilini che, senza giustificato motivo, si oppongono alla pulizia o anche al semplice controllo.

Art. 5 - Forme alternative di pulizia

1. Su tutto il territorio comunale sussiste il divieto assoluto di pulire i camini/canne fumarie mediante il sistema dalla “bruciatura controllata”.
2. In alternativa alla bruciatura devono essere adottati sistemi come la fresatura o la martellatura del camino. Se necessario deve essere ripristinato un adeguato rivestimento interno.

Art. 6 - Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione

1. I Vigili del fuoco che intervengono per l'incendio di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano per iscritto l'evento al Sindaco del Comune dove si trova il sistema di evacuazione.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI

Art. 7 – Organizzazione del servizio sul territorio comunale

1. Per l'esecuzione dei lavori di spazzacamino il territorio comunale potrà essere suddiviso, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in zone.
2. Nell'ambito amministrativo del comune, o delle zone di cui al comma precedente, potranno essere assegnati, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, uno o più spazzacamini regolarmente autorizzati, sentita l'associazione provinciale dell'artigianato.

Art. 8 - Rilascio permesso speciale

1. Per ottenere la licenza di spazzacamino, gli interessati dovranno presentare domanda in Comune, in carta semplice, il cui schema è allegato al presente regolamento, allegando i documenti atti a comprovare eventuali titoli di preferenza in ordine alla professionalità ed in ordine alla disponibilità dell'attrezzatura, nonché la visura della Camera di Commercio e copia delle polizze assicurative per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi.
2. A garanzia dei rischi e delle responsabilità derivanti dall'attività di spazzacamino, gli interessati dovranno dimostrare di aver contratto idonea polizza assicurativa con massimali congrui per:
 - Infortuni sul lavoro presso l'INAIL per sé e per i propri dipendenti/collaboratori;
 - Responsabilità civile verso terzi.
3. Il permesso speciale ha validità triennale.
4. Il Sindaco può, in qualsiasi momento, sentita l'Unione Provinciale Artigiani, revocare l'autorizzazione allo spazzacamino che fosse soggetto di fondate lagnanze da parte dei proprietari/affittuari/amministratori, che non rispettasse le disposizioni previste dal presente regolamento o che non rispettasse le disposizioni previste in materia di sicurezza mettendo a repentaglio la propria incolumità e/o quella di persone terze.

Art. 9 - Tariffe

1. In base all'art. 14 della L.R. 20.08.1954, n. 24, l'amministrazione comunale con apposita delibera approva annualmente le tariffe massime da applicare, che saranno

obbligatorie su tutto il territorio comunale e che saranno corrisposte direttamente allo spazzacamino incaricato.

2. Il tariffario prevede gli interventi standard di pulizia e controllo. Le operazioni non previste dal tariffario che venissero richieste dal proprietario/affittuario/amministratore o che si presentasse la necessità di eseguire, verranno discrezionalmente calcolate a parte come costo extra.
3. Nel caso di difficoltà oggettiva nell'esecuzione delle operazioni dovuta ad una negligenza del proprietario/affittuario/amministratore (ad es. depositi di materiali da rimuovere a ridosso di portine di ispezione), sarà applicata oltre alla normale tariffa anche una seconda, calcolata discrezionalmente dallo spazzacamino sulla base delle ore di intervento e da pagare direttamente allo stesso.

TITOLO IV – CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 10 – Controlli

1. Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, potrà verificare, secondo le modalità che riterrà più opportune, mediante anche controlli a campione, il rispetto del presente regolamento e la corretta manutenzione dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido. Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi di tecnici in possesso delle necessarie abilitazioni ed autorizzazioni e da esso appositamente incaricati, coadiuvati eventualmente dal Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.
2. Ove necessario la pulizia verrà fatta eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.

Art. 11 – Sanzioni amministrative

1. Il rispetto dell'applicazione del presente regolamento e l'erogazione delle sanzioni è affidato agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di fare rispettare le disposizioni dell'Autorità Comunale ed ai dipendenti appositamente individuati dell'Amministrazione Comunale.
2. I contravventori al presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno puniti con le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da euro 50,00 fino ad un massimo di euro 500,00. (p.m.r. € 100,00)
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, deve interrompere immediatamente la condotta illecita ripristinando lo stato dei luoghi, adempiendo alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. In caso contrario l'amministrazione comunale si sostituisce al trasgressore nell'esecuzione del ripristino dei luoghi con rivalsa di spese a carico dello stesso.

Art. 12 - Contestazioni

Ogni eventuale contestazione fra spazzacamino e proprietario/affittuario/amministratore, derivante dall'applicazione del presente regolamento, sarà preferibilmente risolta in via bonaria con decisione del Sindaco.

Allegato 1 – FAC SIMILE

REGISTRO DI PULIZIA CAMINI

Art. 3 del Regolamento di pulizia dei camini del Comune di Sarnonico

UTILIZZATORE:	
VIA:	
N. CIVICO	
PIANO	
SCALA	
N° APPARTAMENTO	
POSIZIONE DEL GENERATORE	
LIVELLO	
P.ED., P.M., SUB	

LEGENDA

SCALA	specificare, se trattasi di condominio provvisto di più scale, l'eventuale numero o lettera di riconoscimento della scala interna
N° APPARTAMENTO	specificare, se trattasi di condominio provvisto di numerazione dei singoli appartamenti, il n° interno dell'appartamento
POSIZIONE DEL GENERATORE	Specificare in quale locale si trova il generatore (soggiorno, cucina, disimpegno, ecc.)
LIVELLO	Se trattasi di unità abitativa posta su più livelli, specificare il piano in cui si trova il generatore
UTILIZZATORE	soggetto che ha in uso il generatore
NOTE	Eventuali annotazioni utili per l'intervento successivo o per indicare "in esercizio"/"non in esercizio"
ESECUTORE	Nome e cognome del soggetto che provvede alla pulizia
PIANO	Specificare il piano in cui si trova l'appartamento

NB: il presente libretto può essere utilizzato per un unico camino

REGISTRO DI PULIZIA CAMINO

ESECUTORE	DATA	FIRMA	NOTE

SOMMARIO

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione	1
TITOLO II – MODALITA' E OBBLIGHI	1
Art. 2 - Modalità e scadenze per la pulitura	1
Art. 3. - Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto	2
Art. 4 – Obblighi degli assuntori del servizio (spazzacamini)	2
Art. 5 – Forme alternative di pulizia	3
Art. 6 - Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da Combustione	3
TITOLO III - AUTORIZZAZIONI	3
Art. 7 – Suddivisione in zone del territorio comunale	3
Art. 8 – Rilascio permesso speciale	3
Art. 9 - Tariffe	4
TITOLO IV – CONTROLLO E VIGILANZA	4
Art. 10 – Controlli	4
Art. 11 – Sanzioni amministrative	4
Art. 12 - Contestazioni	5
Allegato 1 – FAC SIMILE	5